



Previdenza Militare

CDL FRANCESCA PUSTORINO
AVV. FABRIZIO MARCIANO'
PER CONTO DI A.N.S.A.P.

La prima fonte della previdenza militare è il DRP 1092 del 73 T.U. sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

► 1. Soggetti del diritto.

I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, hanno diritto al trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, secondo le norme del presente testo unico. Sono dipendenti statali, agli effetti del presente testo unico, gli impiegati civili e gli operai dello Stato nonché i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati e i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali e i militari delle Forze armate dei Corpi di polizia. Ove non sia diversamente previsto, le disposizioni concernenti i dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo.

► 2. Rinvio ad altri ordinamenti pensionistici.

Il trattamento di quiescenza previsto dal presente testo unico non spetta:

a) agli impiegati e agli operai iscritti, ai fini di quiescenza, a casse o fondi speciali; per essi continuano ad applicarsi le norme dei relativi ordinamenti, fatta eccezione per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per il quale si applicano le disposizioni contenute nella terza e nella quarta parte del presente testo unico;

b) al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per i periodi inferiori a un anno e al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica; detti dipendenti sono iscritti, ai fini di quiescenza, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

c) ai dipendenti civili non di ruolo che, ai sensi delle norme anteriori all'entrata in vigore del presente testo unico, abbiano optato per l'iscrizione alla suddetta assicurazione generale. Nei casi in cui gli ordinamenti pensionistici di casse o fondi speciali rinviano alle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti statali, si intendono applicabili le disposizioni del presente testo unico.

PER QUANTO CONCERNE LE ALIQUOTE MILITARI SONO DISCIPLINATE DALL'ART. 54 DELLO STELLO DPR 1092/73 COMMA 1

► L'ARTICOLO 54 DEL DPR 1092 DEL 1973 ENUNCIA CHE:

La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo. Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di età indicati nella tabella n. 1 annessa al presente testo unico si applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa. Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella di cui al precedente comma si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano o non provenienti dal servizio permanente o continuativo, nonché dei carabinieri e dei finanziari. Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni d'ufficio collocati in congedo prima del compimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio si applica, relativamente al servizio prestato fino alla data di trasferimento in detto ruolo, la percentuale di aumento inerente al grado rivestito a tale data e, relativamente al servizio reso nel ruolo speciale, la percentuale di aumento dell'1,80. Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60. La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non può superare l'80 per cento della base pensionabile. In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio. Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.

L'ART. 43 SULLA BASE PENSIONABILE ENUNCIA:

Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:

a) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (33);

b) assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti dalla legge 15 novembre 1973, n. 734 (33) per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo e per gli operai dello Stato;

c) indennità ed assegno personale pensionabile previsti dall'articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728 (34), per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

d) assegno annuo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580 (35), convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria, fuori ruolo ed incaricato;

e) assegno annuo previsto dall'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477 (36), per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;

f) indennità e assegno personale pensionabili previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851 (37), per il personale di ruolo e non di ruolo e il personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

g) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (38).



Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile (39).

(33) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(33) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(34) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.


(35) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.

(36) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.

(37) Riportato alla voce Monopoli di Stato.

(38) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(39) Articolo così sostituito dall'art. 15, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata al n. A/XXX, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1976.



Quote di pensione:

Quota A fino al 31/12/1992

Quota B fino al 31/12/1995

Quota C dall' 01/01/1996 o 01/01/12 se 18 anni fino
al 1995




Come cambia la Pensione nel Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico nel biennio 2019-2020

Tipo di prestazione	Sino al 2018	Biennio 2019-2020	Finestra mobile
Pensione anzianita'	57 anni e 7 mesi e 35 anni di contributi	58 anni e 35 anni di contributi	12 mesi
	40 anni e 7 mesi di contributi (indipendentemente dall'età anagrafica)	41 anni di contributi (indipendentemente dall'età anagrafica)	15 mesi
	53 anni e 7 mesi se raggiunta entro il 2011 l'anzianità contributiva necessaria a maturare un'aliquota di rendimento pari all'80% della base pensionabile	54 anni se raggiunta entro il 2011 l'anzianità contributiva necessaria a maturare un'aliquota di rendimento pari all'80% della base pensionabile	12 mesi
Pensione di Vecchiaia: * con almeno 35 anni di servizio	Dirigente Generale 65 anni; Dirigente superiore: 63 anni, Qualifiche inferiori: 60 anni	Dirigente Generale 65 anni; Dirigente superiore: 63 anni, Qualifiche inferiori: 60 anni	sino a 12 mesi**
con meno di 35 anni di servizio	Dirigente Generale 65 anni e 7 mesi; Dirigente superiore: 63 anni e 7 mesi; Qualifiche inferiori: 60 anni e 7 mesi	Dirigente Generale 66 anni; Dirigente superiore: 64 anni; Qualifiche inferiori: 61 anni	12 mesi


* L'età di vecchiaia coincide con il **limite ordinamentale per la permanenza in servizio**. Il limite non è universale ma varia a seconda del grado, dell'ordine e della qualifica del lavoratore (i limiti oscillano tra i 60 e i 65 anni).

** La finestra mobile può risultare inferiore a 12 mesi o del tutto assente ove nel periodo di slittamento si apra o si sia già aperta la finestra mobile rispetto alla maturazione della pensione di anzianità' PensioniOggi.it

- 
- 
- ▶ Il personale del comparto difesa e sicurezza rischia di rimanere senza benefici concreti dopo l'approvazione del decreto legge sulle pensioni e sul reddito di cittadinanza. Se da un lato, infatti, il DL 4/2019 esclude espressamente l'applicazione della nuova facoltà di pensionamento con 62 anni e 38 anni di contributi al personale in divisa le disposizioni speciali che da sempre hanno garantito l'accesso alla pensione con requisiti ridotti rispetto agli altri settori rischiano questa volta di rivelarsi un boomerang. Ma andiamo con ordine.
 - ▶ No alla pensione con 62 e 38 di contributi



Il DL 4/2019 prevede espressamente che alla quota 100 non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed il personale della Guardia di finanza. Fin qui nulla di strano dato che queste categorie possono accedere generalmente alla pensione con requisiti anagrafici e contributivi ridotti rispetto al DL 4/2019. Nel 2019 sono sufficienti, tra l'altro, 58 anni e 35 di contributi più una finestra mobile di 12 mesi. Quindi a conti fatti il personale già può andare in pensione senza attendere i 62 anni e 38 anni, prevedere l'applicazione della quota 100 al personale in divisa era in gran parte superflua.

- 
- 
- ▶ Stupisce però il fatto che se per i normali lavoratori dipendenti il DL 4/2019 ha disposto il blocco degli adeguamenti alla speranza di vita dei requisiti per la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne; 41 anni i precoci) dal 1° gennaio 2019 (in via retroattiva) al 31 dicembre 2026, la medesima disposizione non è stata replicata con riferimento ai requisiti per il conseguimento della pensione con la massima anzianità contributiva per il personale in divisa. Ciò significa che se per un "civile" la pensione anticipata nel 2019 si acquisisce ancora con 42 anni e 10 mesi di contributi a prescindere dall'età anagrafica, per il personale divisa è confermato lo scatto di cinque mesi dal 1° gennaio 2019 che ha portato i requisiti per il pensionamento, a prescindere dall'età anagrafica, a 41 anni di contributi tondi più una finestra mobile di 15 mesi

L'ART 4 D.LGS 165 DEL 1997

- ▶ Maggiorazione della base pensionabile
- ▶ 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3.
- ▶ 2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito.
- ▶ 3. Ai fini della corresponsione degli aumenti periodici di cui ai commi 1 e 2, a tutto il personale comunque destinatario dei predetti aumenti, compresi gli ufficiali "a disposizione" dei ruoli normali e speciali, l'importo della ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro a carico del personale il cui trattamento pensionistico è computato con il sistema retributivo, operata sulla base contributiva e pensionabile come definita dall'articolo 2, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è progressivamente incrementato secondo le percentuali riportate nella [tabella A](#) allegata al presente decreto. Ai medesimi fini per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla citata legge n. 335 del 1995, la predetta ritenuta opera nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa del 15 per cento dello stipendio.
- ▶ 4. La contribuzione sulla maggiorazione figurativa dello stipendio di cui al comma 3, si applica agli stessi fini, anche nei confronti del personale che esercita la facoltà di opzione prevista dall'articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335 del 1995.

RIFORMA PER INABILITA'

▶ ART. 13 D.Lgs 274 DEL 1991

Art. 13. (Trattamento per inabilita')

1. Le domande di pensione che richiedano la sussistenza delle condizioni di inabilita' non derivante da causa di servizio, debbono essere corredate del verbale di visita medico-collegiale, effettuata presso le Unità sanitarie locali, che attesti, a compendio dell'esame obbiettivo e della conseguente diagnosi, la sussistenza o meno della condizione di inabilita', assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro.
2. Il collegio medico chiamato ad esprimere il proprio giudizio e' integrato da un medico in rappresentanza della Cassa pensioni cui il lavoratore risulta iscritto, nonche' da un medico di fiducia del lavoratore, se questi lo richieda assumendone l'onere a proprio carico.

INABILITA' ASSOLUTA

- ▶ Con effetto dal 1° gennaio 1996, l'**articolo 2, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335** prevede il diritto a conseguire un trattamento pensionistico nei casi in cui la cessazione del servizio sia dovuta a infermità non dipendente da causa di servizio e per la quale gli interessati si trovino «nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa».
- ▶ Sono destinatari della pensione d'inabilità tutti i **dipendenti pubblici** iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'**Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)**.

L' art.3 comma 7 D.Lgs 165 del 1997 (moltiplicatore) enuncia che:

- ▶ Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.

Riforma per patologia dipendente da causa di servizio art. 64 del DPR 1092/73

- ▶ Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio. Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio. Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante.

ART. 2 comma 3 DPR 461 DEL 2001 (Equo indennizzo)

- ▶ La presentazione della richiesta di equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui agli articoli 7, comma 2, e 8, comma 2; in quest'ultimo caso il procedimento si estende anche alla definizione della richiesta di equo indennizzo.

Pensione privilegiata art. 67 DPR 1092/73

► 67. Misura della pensione privilegiata dei militari.

Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/a), e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione.

La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di questo articolo.

Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art. 54.

Qualora sia stata raggiunta l'anzianità indicata dal primo comma dell'art. 52, la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, se più favorevole.

Per i caporal maggiori, i caporali e i soldati, per i sottocapi e i comuni di I e II classe del C.E.M.M., per i primi avieri, gli allievi scelti e gli avieri nonché per gli allievi carabinieri, allievi della guardia di finanza, allievi delle guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia ed allievi delle guardie forestali dello Stato la misura della pensione privilegiata è quella indicata nell'annessa tabella n. 3.

Art. 54 comma 2 ed erronea applicazione dell'art. 44 aliquote civili

► 44. Misura del trattamento normale.

La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento.

Nei casi previsti dai successivi articoli, in cui la pensione spetta con anzianità inferiore a quindici anni di servizio effettivo, la percentuale di cui al comma precedente è ridotta di 1,80 per ogni anno mancante al raggiungimento del quindicesimo anno di servizio utile.

L'indennità per una volta tanto è pari ad un dodicesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.

Vittime del dovere Art. 1 comma 563 e 564 lg. 266/2005

Art. 1.

- ▶ 563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

Vittime del dovere Art. 1 comma 563 e 564 lg. 266/2005

Art.1

- ▶ 564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.